



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **5865/2016** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello dall'Avv. Pasquale Capriglione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Corbara (SA) alla via Luigi Novi n.18;

appellante

contro

Controparte_1 (P.I. *P.IVA_1*), in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'avv. Vincenzo Barbato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Scafati alla via Monte Grappa n. 11;

Parte appellata

oggetto: appello avverso sentenza n. 1712/2016, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 20.02.2016, depositata in Cancelleria in data 09.03.2016 non notificata.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in primo grado, l'appellante *Parte_1* ha convenuto in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la società *Controparte_1* l fine di ottenere il ristoro dei danni asseritamente patiti a seguito della mancata consegna dell'abito da sposo commissionato nel termine essenziale e la restituzione dell'acconto versato di € 500,00.

Si costituiva la società *Controparte_1* la quale eccepiva l'infondatezza della domanda restitutoria e risarcitoria spiegata dalla parte attrice e formalizzava domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi l'inadempimento contrattuale dell'attore e il pagamento della residuale somma di € 1.500,00 oltre di essere autorizzata a trattenere l'acconto di € 500,00.

Nella fase istruttoria veniva espletata la prova testi con i testi di parte attrice e il teste di parte convenuta, e successivamente il giudizio veniva rinviato per conclusioni e discussione.

Con sentenza n. 1712/2016 nel procedimento RG 1599/2011 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ritenendola non provata, rigettava la domanda di parte attrice e dichiarato l'inadempimento della parte attrice, autorizzava la parte convenuta a trattenere la somma di € 500,00 versata quale acconto.

Con atto di citazione *Parte_1* proponeva appello avverso la sentenza n° 1712/2016 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ritenendo erronea la sentenza di primo grado laddove non aveva accolto la domanda, nonché erronea la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova testi e delle prove documentali offerte. Chiedeva, pertanto, la riforma della impugnata sentenza con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva la società *Controparte_1* deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, l'infondatezza dell'appello e ribadendo le difese proposte in primo grado, chiedeva quindi il rigetto dell'appello con vittoria di spese del secondo grado di giudizio. Va, invero, precisato come, all'udienza del 09.02.2017 entrambi i procuratori delle parti facevano

riferimento alla proposizione di un appello incidentale che, tuttavia, tenuto conto del contenuto dell'atto di costituzione in appello, non risulta essere stato formalmente proposto.

All'udienza del 17.09.2025, trattata in forma scritta telematica, previe rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

In considerazione di quanto dedotto, l'appello è **fondato** e merita accoglimento nei termini che seguono.

In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.

Sempre in via preliminare, va precisato come, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non riproposte in appello s'intendono rinunciate.

Nel caso di specie, infatti, parte appellata, al netto dell'omessa formulazione "formale" dell'appello incidentale, invero, nelle proprie richieste conclusive di cui all'atto di appello, parte appellata chiede la conferma del *decisum* di primo grado e, pertanto, non ripropone anche la domanda di pagamento del residuo del prezzo di cui al contratto di vendite dell'abito cerimoniale.

Ciò premesso,

l'appellante lamenta la mancata consegna dell'abito da sposo commissionato alla società appellata ne termine essenziale costituito da giugno 2010 come da ricevuta rilasciata in data 21.04.2010 al momento dell'ordine dell'abito.

Parte appellata contesta la sussistenza di detto termine essenziale depositando ulteriori ricevute sulle quali risulta apposta la data di consegna fissata per il giorno 08.07.2010.

Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attrice fanno riferimento genericamente al mese di giugno, nel mentre l'unico teste di parte convenuta nulla riferisce in ordine al termine di consegna dell'08.07.2010, limitandosi a riferire di desumere le circostanze riferite dagli atti depositati.

In ordine al cd. termine essenziale l'art. 1457 c.c. così statuisce:

"Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto si intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione".

Orbene, nel caso di specie risulta in contestazione tra le parti la sussistenza di un termine essenziale ex art. 1457 c.c. dal quale far discendere la risoluzione di diritto del contratto.

Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:

"L'accertamento dell'essentialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto" (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 10353 del 1 giugno 2020),

Nonché

"Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da

specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata". (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9529 del 11/04/2025).

Orbene, pur escludendosi l'ipotesi di inadempimento per inosservanza del termine essenziale, va dichiarato l'inadempimento dell'appellata società avuto riguardo alla vicenda *de quo* complessivamente considerata con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

Infatti, pur escludendosi il termine essenziale di giugno 2010 e volendo far riferimento alla data di consegna dell'08.07.2010, di cui alle ricevute – che tuttavia l'attore ha provato non esserne in possesso – la convenuta non ha fornito prova di aver a pochi giorni della data suindicata adempiuto correttamente la propria obbligazione avuto riguardo alla disponibilità dell'abito della taglia commissionata dall'appellante in tempo utile per la cerimonia e in modo da evitare il potenziale rischio per lo sposo di rimanere senza abito. Pertanto, risulta accertato l'inadempimento da parte della convenuta di non poca importanza che giustifica la risoluzione del contratto, la restituzione dell'acconto pagato dall'appellante pari ad € 500,00.

Parte appellata non ha fornito la prova di aver correttamente adempiuto la propria prestazione.

Le dichiarazioni rese dal teste di parte escusso Testimone_1 in occasione dell'udienza del 17.01.2013 risultano generiche e per lo più riferiscono di prassi aziendali e non di accadimenti riconducibili al caso di specie a cui il teste ha effettivamente assistito o partecipato.

Inoltre, la documentazione prodotta, tra cui il telegramma datato 08.07.2010 e la raccomandata spedita in data 15.07.2010 con i quali si contestava il mancato ritiro dell'abito, non sono utili a suffragare il corretto adempimento dell'appellata.

Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:

“La domanda di risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale richiede la verifica dell'esistenza, nel contratto, di tale termine e del suo mancato rispetto, mentre quella di risoluzione per inadempimento consistente nell'inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un

inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), con la conseguenza che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che, richiesto di una pronunzia di risoluzione contrattuale a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., accolga invece una domanda di risoluzione di diritto per avvenuta scadenza del termine essenziale (ex art. 1457 c.c.) non ritualmente proposta, trattandosi di ipotesi legislative nettamente distinte per requisiti formali e sostanziali” (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 10682 del 20 aprile 2023).

Nel caso di specie, infatti, parte appellante, invero, proponeva, in via subordinata, anche la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.

Al contrario, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice riferiscono, invece, di una ricevuta riportante quale data di consegna proprio il mese di giugno 2010, che l'appellante Pt_1 [...] abbia chiamato l'atelier Controparte_1 al fine di avere informazioni circa la consegna e in mancanza della stessa nei primi giorni di luglio si sia recato presso l'atelier per ricevere la restituzione dell'acconto versato.

A tal fine, infatti, all'udienza del 17.01.2013, il teste Testimone_2 ha così affermato:

Confermo il capo 1 dell'atto di citazione specificando che i dipendenti della ditta convenuta non dovevano apportare delle modifiche all'abito ordinato e che non fu presa affatto la piega dei pantaloni perché l'abito doveva essere confezionato ex novo e che mio figlio misurò sia la taglia 48 che la 50 che non andavano bene.

Confermo il capo 2 precisando che mio figlio non è mai stato chiamato dalla ditta CP_1 per il ritiro dell'abito tranne il giorno del matrimonio.

Vera la circostanza di cui al capo 3.

Confermo il capo 4- 5 e 6.

*Preciso che solo il sabato siamo andati ad acquistare l'abito presso un atelier di Cava De' Tirreni. Riconosco e **confermo che la ricevuta che mi fu consegnata all'atto del versamento dell'acconto è quella contenuta nella produzione di parte attrice al n.2;***

laddove, del pari, all'udienza del 06.06.2013 CP_2 ha così affermato:

Confermo il capo 1 dell'atto di citazione. Preciso che andai con l'attore, la mamma e la sorella presso il negozio atelier CP_1. L'attore nell'occasione misurò più di un vestito fino ad

individuare il vestito marca CP_3 di suo gradimento. Dello stesso abito indossò sia la taglia n. 48, leggermente stretta sia la taglia n.50 che risultava leggermente larga. Quindi fu proposta dal commesso la taglia 49, quale vestito da confezionare su misura. Insieme a tale vestito vi erano camicia, cravatta, gemelli, calze e intimo.

Confermo la circostanza del capo 2 della citazione. Confermo il capo 3. Aggiungo che ho partecipato alla cerimonia del matrimonio dell'attore avvenuta presso Parte_2 a Calvanico.

Ho sentito poi frequentando la famiglia per essere amica della madre dell'attore che quest'ultima aveva sollecitato la consegna del vestito che a giugno non era stato consegnato. Posso dire che il vestito indossato dallo sposo non era lo stesso di quello della ditta CP_1 perché ne acquistò un altro presso CP_4 a Cava il sabato prima del matrimonio avvenuto il 10 luglio 2010.

Infine, all'udienza del 25.11.2013, Parte_3 ha così affermato:

Confermo il capo 1 dell'atto di citazione e preciso che in data 21.04.2010 mi recai con mio fratello Parte_1, mia madre e un'amica di famiglia CP_2 presso l'atelier Boccia Sposo in Scafati.

Mio fratello misurò diversi abiti e alla fine scelse un abito CP_3 misurò la taglia 48 e la 50 del suddetto abito, e poiché la prima taglia gli andava stretta e la seconda gli andava larga, il commesso gli propose di fargli fare su misura l'abito scelto CP_3 taglia 49.

Confermo la circostanza di cui al capo 2 dell'atto di citazione.

Sulla ricevuta preciso che quella mostratami è l'unica ricevuta consegnata a mio fratello e che quindi non furono fatte e consegnate altre ricevute.

L'abito doveva essere perentoriamente consegnato entro e non oltre la fine di giugno.

Poiché mio fratello non fu contattato dalla ditta CP_1 per il ritiro dell'abito nel mese di giugno mio fratello telefonò alla ditta CP_1 per avere informazioni in merito e gli fu detto che l'abito non era ancora arrivato.

Visto che l'abito non fu consegnato dalla ditta Boccia entro il termine pattuito ossia entro il mese di giugno, mio fratello agli inizi di luglio telefonò alla ditta Boccia chiedendo la restituzione dell'acconto.

Dopo qualche giorno, si recò personalmente presso l'atelier CP_1 l'abito ancora non era arrivato e non gli restituirono l'acconto che aveva versato all'atto dell'ordine.

Preciso che questa circostanza mi fu riferita da mio fratello.

Mio fratello provvide ad acquistare l'abito da matrimonio presso l'atelier Passaro dove mi sono recata insieme a lui due tre giorni prima del matrimonio.

RISARCIMENTO DEL DANNO

La domanda di risarcimento del danno di parte appellante risulta **infondata** e non merita accoglimento in quanto non provata.

Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:

“In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, per il sorgere del diritto al risarcimento del danno non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato. Il semplice fatto che una penale contrattuale non sia stata pagata non determina automaticamente il sorgere del diritto al risarcimento” (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 23753 del 23 agosto 2025).

Pur non negando la sussistenza nel caso di specie del disagio subito dall'appellante lo stesso non può trovare ristoro risarcitorio.

Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:

“Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività e in ordine al "quantum" limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2, Sent. n. 24140 del 20/11/2007).

Da quanto precede discende l'accoglimento dell'appello e ad integrale riforma della sentenza n. 1712/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la domanda proposta da Pt_1

[...] in primo grado volta all'accertamento dell'inadempimento della convenuta [...]

CP_1 a accolta, con conseguente restituzione della somma pagata a titolo di acconto pari

ad € 500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, non trovando accoglimento la domanda di risarcimento del danno per inadempimento in quanto non provata.

Ogni ulteriore motivo o questione devono ritenersi assorbiti.

Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza derivatane.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra costituito, **definitivamente** pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così *provvede*:

- **accoglie** l'appello come proposto da *Parte_1*, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, *in riforma* della sentenza di primo grado n. 1712/2016 emessa dal Giudice di prime cure e quivi gravata,
- **accoglie** la domanda di primo grado proposta da *Parte_1* contro [...] *CP_1* in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* e per l'effetto
- **condanna** l'appellata società alla restituzione, a parte appellante, della somma di € **500,00** versata a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- **rigetta** la domanda risarcitoria proposta in primo grado da *Parte_1* contro *Controparte_1* e le ragioni di cui alla parte motiva;
- **compensa** integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 07.04.2026

Il Giudice
dott. Simone Iannone